tori, l'importo massimo dell'aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento nel settore della frutta a guscio e delle carrube, non tocca individualmente le organizzazioni di produttori i cui progetti sono stati approvati prima della sua adozione.

Infatti, dal momento che non tocca specificamente dette organizzazioni, non contiene alcun elemento concreto che consenta di concludere che i provvedimenti in questione sarebbero stati adottati specificamente tenendo conto dei loro progetti e fa distinzione tra i progetti già approvati e quelli che lo saranno al solo scopo di istituire misure transitorie applicabili ai primi, esso si rivolge, in termini astratti e generali, a categorie di persone indeterminate e si applica a situazioni determinate oggettivamente.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-264/91 *

I — Antefatti e normativa pertinente

1. L'Abertal e le altre ricorrenti sono organizzazioni di produttori spagnoli nel settore della frutta a guscio e delle carrube.

2. Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 789, che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 85, pag. 3), ha inserito il titolo II bis in detto regolamento del 18 maggio 1972, n. 1035 (GU L 118, pag. 1), poi modificato.

3. Il titolo II bis del regolamento n. 1035/72 prevede talune misure di aiuto nel settore della frutta a guscio e delle carrube che, secondo il preambolo del regolamento n. 789/89, mirano a far fronte alla debolezza strutturale del mercato di detti prodotti, che ha messo in luce una notevole inadeguatezza alle esigenze turistiche e commerciali tanto per quel che riguarda le condizioni tecniche di produzione, caratterizzate dalla molteplicità di piccole aziende e da una scarsissima meccanizzazione, quanto per quel che riguarda le condizioni di vendita.

4. Le misure di aiuto contemplate offrono, in particolare, un aiuto supplementare forfettario alle organizzazioni di produttori onde promuovere la loro costituzione (art. 14 ter del regolamento n. 1035/72), un aiuto specifico alle stesse organizzazioni per la costituzione di fondi di gestione (art. 14 quater del regolamento n. 1035/72) e, infine, un aiuto per la realizzazione di progetti di migliora-

* Lingua processuale: lo spagnolo.

mento della qualità nonché della vendita, presentati da dette organizzazioni di produttori ed approvati dalle autorità nazionali (art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72).

5. I progetti di miglioramento contemplati da quest'ultima disposizione hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione mediante una riconversione varietale ed un miglioramento delle colture su superfici di coltura omogenea e non dispersa, nonché, se del caso, il miglioramento della vendita dei prodotti.

6. Conformemente all'art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72, i progetti di miglioramento approvati fruiscono, per la loro realizzazione, di un aiuto comunitario del 45% se il loro finanziamento è a carico delle organizzazioni di produttori fino al 45% ed è a carico dello Stato membro per il 10%. L'aiuto comunitario nonché il contributo dello Stato membro sono limitati e versati sull'arco di dieci anni.

7. Il massimale dell'aiuto per ettaro a scopo di miglioramento, che in virtù dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 790 (GU L 85, pag. 6) era stato fissato a 300 ECU per il primo quinquennio e a 210 ECU per i cinque anni successivi, è stato modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio, 15 luglio 1991, n. 2145, modifica che le ricorrenti, come organizzazioni di produttori che dispongono di progetti di miglioramento approvati e in corso di realizzazione, ritengono viziata da illegittimità nei loro confronti.

8. L'art. 2 del regolamento n. 790/89, come modificato dall'art. 1 del regolamento n. 2145/91, impugnato dalle ricorrenti, recita:

«Il massimale per ettaro di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 per un piano la cui realizzazione si estende su un periodo di dieci anni è suddiviso nel modo seguente:

1) una quota massima di 475 ECU all'anno per cinque anni interessa le azioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale.

Tale quota massima copre il finanziamento dei lavori che sono connessi all'esecuzione delle suddette azioni e che interessano una superficie pari al massimo al 40% della superficie totale del frutteto contemplata dal piano, di cui al massimo 20% durante i primi due anni di esecuzione del piano e al massimo 20% durante gli altri tre anni.

Per gli anni rimanenti di esecuzione del piano la quota massima versata per le superfici reimpiantate o riconvertite è di 200 ECU all'anno;

2) una quota massima di 200 ECU all'anno per un periodo di dieci anni per i lavori connessi all'esecuzione delle altre azioni, che possono interessare la rimanente parte del frutteto».

9. Conformemente all'art. 3 del regolamento n. 2145/91, detto regolamento è entrato in vigore il 23 luglio 1991.

In virtù del secondo e del terzo comma di detto articolo, i nuovi massimali dell'aiuto si applicano immediatamente ai progetti approvati dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2145/91; questi importi sono invece applicabili solo a decorrere dal 1° settembre 1993 per i progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento e non valgono per le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori, prima della data d'entrata in vigore, per l'esecuzione dei progetti approvati anteriormente a detta data.

II — Fase scritta e conclusioni delle parti

1. Il ricorso promosso dalla Abertal SAT Limitada e da diciotto altre organizzazioni di produttori spagnoli di frutta a guscio e di carrube è stato registrato alla cancelleria della Corte il 15 ottobre 1991.

2. *L'Abertal e a.*, ricorrenti, concludono che la Corte voglia:

— annullare l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2145/91;

— condannare alle spese il Consiglio.

3. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1991, *il Consiglio*, convenuto, conclude, in virtù dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso;

— condannare alle spese le ricorrenti.

4. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 1992, l'*Abertal e a.*, ricorrenti, concludono che piaccia alla Corte:

— dichiarare ricevibile il ricorso relativo alla causa C-264/91;

— condannare alle spese il Consiglio.

5. Con ordinanza del presidente della Corte del 9 marzo 1992, la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno del Consiglio.

6. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1992 la *Commissione*, interveniente, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso;

— condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle dell'interveniente.

7. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 maggio 1992, l'*Abertal e a.*, ricorrenti, concludono che la Corte voglia:

— dichiarare ricevibile il ricorso relativo alla causa C-264/91;

— condannare alle spese il Consiglio e la Commissione.

8. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La Corte ha invitato le parti a concentrare le loro memorie sui punti concreti che, a loro giudizio, consentono di considerarle toccate individualmente dagli atti impugnati.

III — Motivi e argomenti delle parti

1. a) Il *Consiglio*, convenuto, nella causa principale e ricorrente in sede di eccezione, ritiene irricevibile il ricorso promosso dall'Abertal e a.

A questo proposito, sostiene che la condizione, posta dalla giurisprudenza della Corte (v. ordinanza 5 novembre 1986, causa 117/86, UFADE/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3255 e sentenza 14 gennaio 1988, causa 55/86, Arposol/Consiglio, Racc. pag. 13), secondo la quale un ricorso promosso da un'organizzazione di produttori è ricevibile solo se l'atto comunitario impugnato produce effetti giuridici senza esser subordinato all'adozione di una decisione nazionale, non è soddisfatta nella fattispecie. Infatti, poiché le autorità nazionali approvano i progetti e concedono l'aiuto, il contenzioso relativo a detto regime è di esclusiva competenza dei giudici nazionali.

In subordine, il Consiglio sostiene che, conformemente alla giurisprudenza (sentenza 17 marzo 1987, causa 333/85, Mannesmann/Consiglio, Racc. pag. 1381) la natura giuridica dell'atto litigioso dipende da quella degli atti che modifica e ai quali si riferisce, nella fattispecie il regolamento n. 790/89, che ha fissato il massimale dell'aiuto, e il regolamento n. 789/89, che fa parte integrante della disciplina relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato. Orbene, detti regolamenti avrebbero incontestabilmente portata generale.

Il Consiglio osserva inoltre, in ulteriore subordine, che il primo 'considerando' del regolamento litigioso dimostra che detto atto si applica in virtù di una situazione obiettiva di diritto e di fatto definita dall'atto, in relazione con la finalità dello stesso, sicché l'argomento delle ricorrenti, secondo il quale esse costituirebbero una cerchia chiusa di operatori, composta di un numero determinato ed identificabile di persone, sarebbe priva di pertinenza.

Infine, il Consiglio osserva, in ulteriore subordine, che le ricorrenti sono diciannove, mentre l'allegato V dell'atto introduttivo indica che le organizzazioni di produttori spagnoli sono oltre trentacinque. Inoltre, il regolamento in questione non riguarda unicamente le organizzazioni spagnole e organizzazioni di produttori in Francia ed in Italia stanno svolgendo le pratiche necessarie per il riconoscimento. Così stando le cose, le ricorrenti non possono sostenere che costituiscono una cerchia ristretta di operatori.

b) La *Commissione*, interveniente a sostegno del Consiglio, osserva, in primo luogo, che le ricorrenti non hanno alcun interesse ad agire, giacché la loro situazione non è peggiorata a seguito dell'adozione del regolamento del Consiglio impugnato, specie se si tengono presenti le modalità relative all'applicazione del nuovo massimale dell'aiuto applicato in seguito dalla Commissione.

In secondo luogo osserva che la Corte non è competente a conoscere del ricorso, giacché gli atti di applicazione del regolamento in questione, adottati delle autorità degli Stati membri, vanno contestati dinanzi ai giudici nazionali.

La Commissione sostiene, in terzo luogo, che il regolamento impugnato non costituisce un gruppo di decisioni che toccano individualmente le ricorrenti, poiché l'atto in questione le tocca in funzione della sola loro qualità obiettiva di organizzazioni di produttori nel settore interessato, alla pari di qualsiasi altro operatore economico che si trova, in atto o in potenza, in situazione identica. Inoltre, non vi sarebbe alcun nesso causale tra la situazione delle ricorrenti e le misure adottate, poiché queste sarebbero state adottate non già per ridurre il costo dell'operazione, ma per riorientare gli aiuti verso il loro obiettivo principale, che consiste nell'agevolare in primo luogo le azioni di estirpazione con successiva nuova piantagione e/o riconversione varietale, in quanto il primo anno di applicazione del regime avrebbe dimostrato che la maggior parte dei progetti contemplavano essenzialmente azioni diverse dalla riconversione varietale o dal miglioramento dei terreni.

2. L'*Abertal e a.*, ricorrenti, ritengono invece che il ricorso sia ricevibile.

Le ricorrenti ribattono agli argomenti svolti dal Consiglio e dalla Commissione sottolineando anzitutto di aver interesse ad agire, in quanto il regolamento impugnato arreca loro pregiudizio, giacché decreta una riduzione dei massimali globali dell'aiuto.

Le ricorrenti sottolineano poi che sono direttamente toccate dalle modifiche litigiose, poiché la loro efficacia non è subordinata all'adozione di alcun provvedimento nazionale, e che la Corte è l'unico giudice competente a conoscere della controversia.

L'Abertal e a., ricorrenti, osservano ancora che, anche se il regolamento impugnato ha carattere generale ed astratto per le organizzazioni di produttori i cui progetti sono stati approvati dopo la sua entrata in vigore, tocca individualmente le ricorrenti in quanto queste hanno assolto, entro una data precisa, una formalità ben definita, cioè la presentazione di progetti di miglioramento che sono stati approvati, ed in quanto la modifica dei massimali dell'aiuto per i piani già approvati è stata apportata a causa del volume degli aiuti richiesti dalle ricorrenti, che è andato oltre le previsioni del bilancio comunitario.

Inoltre, secondo le ricorrenti, la giurisprudenza in materia di organizzazioni di produttori, alla quale si richiama il Consiglio, definisce irricevibile un ricorso solo se la disposizione impugnata lede unicamente gli interessi dei singoli membri dell'associazione in questione ma non gli interessi collettivi dell'organizzazione. Orbene, nella fattispecie, il regolamento litigioso lederebbe gli interessi delle stesse organizzazioni di produttori, destinatarie degli aiuti.

Infine, l'Abertal e a., ricorrenti, osservano che la sentenza Mannesmann (già ricordata) non è pertinente nella fattispecie e che, in ogni caso, la portata generale o individuale di una disposizione non dipende dalle norme che modifica o alle quali si richiama ma dal suo oggetto e dal suo contenuto intrinseco.

F. A. Schockweiler
giudice relatore